

## **CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIATOI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. PALESTRA \_\_\_\_\_**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente capitolato d'oneri è la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla affidamento in uso e gestione della palestra \_\_\_\_\_, come identificata al lotto n. \_\_\_\_\_, in orario extrascolastico.

La concessionaria dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento della palestra nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari comunali, adottate ed adottande, relative all'esercizio degli impianti sportivi, nonché il rispetto scrupoloso degli orari di utilizzo delle palestre, secondo il quadro di utilizzo concordato annualmente con il Servizio Appalti, contratti e Servizi Ricreativi del Comune di Sassuolo.

E' allegata al contratto la planimetria nella quale saranno evidenziati i locali dati in uso.

### **ART. 2 - DURATA**

La durata della concessione è stabilita in anni quattro, con decorrenza dal 01/09/2023 fino al 31/08/2027, con possibilità di proroga di 6 (sei) mesi per garantire l'espletamento della procedura del nuovo affidamento.

### **ART. 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA**

Ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso è a carico della concessionaria, la quale dovrà provvedere in particolare:

1. a mantenere sull'impianto il numero di operatori qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato d'oneri, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento alle prescrizioni sulla sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro (utenti ed addetti), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla predisposizione degli strumenti gestionali più opportuni per la gestione degli eventi previsti nella struttura. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza delle attività e degli eventi. La concessionaria è infatti tenuta all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro", si impegna a nominare un responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni e a comunicarlo tempestivamente al Servizio Appalti, contratti e Servizi ricreativi del Comune di Sassuolo. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione Comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante dell'Associazione concessionaria. Per l'esecuzione delle prescrizioni del presente capitolato d'oneri, la concessionaria potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge, regolamenti e disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;
2. a munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia amministrativa nel caso si rendano necessarie;
3. ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
4. a impegnarsi, ai sensi di quanto previsto dal decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 e dalla legge 4 agosto 2021, n. 116, all'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, in dotazione alla palestra;
5. a garantire una congrua copertura assicurativa relativa a:

- Responsabilità Civile verso Terzi (in seguito denominata RCT) con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) per sinistro, per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Sassuolo) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con estensione a:
  - copertura della RCT per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi in concessione, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell'ambito dei locali anzidetti, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi;
  - committenza di lavori e servizi;
  - organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o altre;
  - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario che partecipino alle attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
  - danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari collaboratori e/o altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario che partecipino alle attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) qualora nella concessionaria vi sia la presenza di prestatori d'opera subordinati con massimali non inferiori a €3.000.000,00 per sinistro, ed € 1.500.000.000 per prestatore d'opera, con previsione, tra le altre condizioni, dell'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, alle malattie professionali e la clausola di buona fede INAIL;
- in caso di danni ai beni di proprietà della concessionaria, la stessa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, impegnandosi a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni;

Le coperture assicurative stipulate dalla concessionaria dovranno essere mantenute in essere fino al termine della concessione e di sue eventuali proroghe.

L'Amministrazione Comunale sarà, in ogni caso, tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la concessionaria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Il Comune di Sassuolo resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a:

- a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto della presente concessione;
- b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati;
- c) eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dalla concessionaria all'interno dei locali;
- d) danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.

Il Comune di Sassuolo rimarrà estraneo all'attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dalla concessionaria, la quale solleva il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione.

La concessionaria è obbligata a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, nonché a tenere estraneo il Comune concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta all'interno dei locali.

La concessionaria, inoltre, si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a produrre, presso il Servizio Attività Sportive le quietanze relative ad ogni polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio.

6. all'apertura e alla chiusura della palestra, nel rispetto scrupoloso degli orari determinati dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali, alla pulizia di tutti i locali, compresi i servizi

- igienici; deve inoltre assicurare un servizio di controllo durante le ore di attività delle Associazioni o dei privati, a fronte di richieste in tal senso, onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate dalla concessionaria;
7. all'allestimento dell'impianto per le eventuali partite/gare interne di campionato con particolare riferimento al montaggio dell'impianto necessario, alla eventuale predisposizione delle transenne per delimitare il pubblico dal campo di gioco, alla predisposizione dei tavoli per dirigenti sportivi e altro, alla predisposizione delle panchine a bordo campo per gli atleti locali e ospiti, etc., ogni ulteriore eventuale allestimento, richiesto da terzi, deve essere concordato con la concessionaria ed eseguito a carico del richiedente;
  8. a rispettare e far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo della palestra, ai sensi del successivo art. 5, nonché i regolamenti in materia di utilizzo di impianti sportivi comunali, garantendo l'uso secondo il seguente orario:
    - allenamenti - a partire da 15' prima dell'orario d'inizio delle attività e fino alla fine delle attività stesse, oltre il tempo necessario per la doccia degli atleti;
    - gare (infrasettimanali, festivi e prefestivi) - a partire da 0,30/1,30', a seconda della categoria di campionato, prima dell'orario d'inizio dell'attività e fino alla fine delle attività stesse, oltre il tempo necessario per la doccia degli atleti locali e ospiti;
  9. a tutelare il patrimonio oggetto della concessione, nel rispetto delle norme di utilizzo adottando scrupolosamente i seguenti comportamenti:
    - a) è assolutamente proibito l'esercizio di attività che possano arrecare danni alle strutture, agli arredi o alle persone. I locali devono essere lasciati in ordine e nelle condizioni del loro stato iniziale;
    - b) si fa divieto di calzare scarpe che non siano quelle specifiche da ginnastica, che dovranno essere calzate nello spogliatoio, prima di entrare in palestra;
    - c) in tutti i locali scolastici è rigorosamente vietato fumare e introdurre bevande alcoliche;
    - d) durante gli allenamenti non si possono usare palloni da calcio;
    - e) le Associazioni che si allenano dovranno utilizzare esclusivamente materiale proprio che potrà essere riposto negli eventuali spazi adibiti a magazzino per il materiale didattico, in contenitori chiusi a chiave;
    - f) l'onere della pulizia, anche sotto il punto di vista igienico, e della vigilanza è a totale carico della concessionaria, la quale all'inizio dell'attività stagionale, deve comunicare il nominativo del referente, addetto a tali incombenze, per ogni palestra al Servizio Attività Sportive;
    - g) l'utilizzo extrascolastico della palestra non deve intralciare e/o disturbare l'attività didattica ordinaria;
    - h) durante lo svolgimento dell'attività sportiva dovrà essere sempre presente in palestra un dirigente dell'Associazione Sportiva concessionaria della gestione o un suo delegato, che sarà ritenuto personalmente responsabile di eventuali danni arrecati alle attrezzature della scuola e di ogni inconveniente o danno o mancanza di impegno dovuto all'esercizio dell'attività;
    - i) non si possono rimuovere avvisi, cartellonistica varia, né installare attrezzature fisse, né apportare modifiche alla destinazione d'uso dei locali e agli impianti;
    - j) alla fine della stagione sportiva la concessionaria deve riconsegnare le chiavi della palestra alla Dirigente Scolastica.
  10. a riscuotere le tariffe d'uso a carico delle Associazioni ammesse all'utilizzo, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;
  11. a nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, al fine di garantire la reperibilità in caso di bisogno;
  12. a trasmettere al Comune di Sassuolo, entro il trentuno Agosto di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e copia del verbale dell'assemblea dei soci che approva la relazione sull'attività sportiva svolta e sull'attività sportiva in programma per l'anno successivo e il rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite della concessionaria, relativamente all'uso della palestra in concessione.
  13. a trasmettere annualmente al Comune di Sassuolo l'elenco nominativo degli operatori che

saranno impiegati nella gestione sportiva, specificando i titoli professionali.

Restano a carico della Comune di Sassuolo le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani. La concessionaria è tenuta a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze, presidiando costantemente la struttura sportiva, evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di energia elettrica.

Nel caso di inadempimento delle prescrizioni previste nel presente articolo il Comune di Sassuolo concedente procederà d'ufficio con addebito delle spese alla concessionaria direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale di cui all'art. 13, che dovrà essere reintegrato nei successivi 30 (trenta) giorni, previa fissazione di un termine per provvedere.

#### **ART. 4 - PRESCRIZIONI**

1. Durante tutto il periodo di validità della concessione, la concessionaria è tenuta ad eseguire a proprie spese tutti gli interventi di pulizia di tutti gli spazi interni concessi, degli arredi, vetrate e infissi.

2. Sono altresì a carico della concessionaria le prescrizioni di custodia e controllo come meglio specificate:

- controllo sull'afflusso e deflusso dell'utenza autorizzata;
- apertura e chiusura dei locali;
- segnalazione al Comune di Sassuolo dei danni che vengono apportati alle strutture e alle attrezzature;
- attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di altri di natura tecnica (eventuale impianto di allarme) attinenti all'espletamento delle attività;
- verifica e controllo sulle condizioni di agibilità e sicurezza generali degli impianti di cui al presente capitolato d'oneri ma anche in rapporto alla loro specificità d'uso nelle svariate tipologie di concessione, in osservanza scrupolosa della normativa afferente alla sicurezza;
- predisposizione, in collaborazione con gli addetti delle associazioni sportive ammesse all'utilizzo, delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività;
- controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza secondo le norme contenute nelle convenzioni stipulate fra Comune e Istituzioni scolastiche e nel rispetto del regolamento comunale per l'uso delle palestre pubbliche;
- verifica degli impegni settimanali relativi a gare, manifestazioni e allenamenti che le associazioni sportive ammesse all'utilizzo forniranno alla concessionaria e che riguardano l'uso della palestra in orario extrascolastico;
- puntuale compilazione delle schede giornaliere da inviare mensilmente alla mail istituzionale [sport@comune.sassuolo.mo.it](mailto:sport@comune.sassuolo.mo.it) attinenti alla verifica delle presenze, alla continuità e correttezza d'uso della struttura da parte della associazione titolare della concessione, sia per la propria attività che per quella delle associazioni ammesse all'utilizzo;

Compete alla concessionaria la riscossione delle tariffe d'uso stabilite dal Comune di Sassuolo, a carico delle associazioni ammesse all'utilizzo, assolvendo ad ogni obbligo fiscale.

Sono a carico della concessionaria gli interventi di riparazione, sostituzione di materiale, attrezzature, arredi e altro, danneggiati dalla medesima e/o dalle associazioni ammesse all'utilizzo, durante l'espletamento dell'attività sportiva, con possibilità di rivalersi economicamente sull'Associazione responsabile del danno arrecato.

La concessionaria non può apportare, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune di Sassuolo, modifiche di qualsiasi natura all'immobile, in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici si precisa che ogni modifica dovrà essere autorizzata, in via preventiva, dal Comune di Sassuolo e dovrà essere eseguita da impresa qualificata ai sensi delle vigenti normative. Al termine dei lavori dovrà essere consegnata al Comune di Sassuolo la documentazione tecnica dei lavori eseguiti e le relative dichiarazioni di conformità.

La concessionaria ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Sassuolo ogni anomalia danno o malfunzionamento di impianti riscontrato nel normale uso degli stessi e che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria provvedendo immediatamente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, ad impedire l'accesso delle persone nella zona interessata.

Il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di accedere alla palestra in qualsiasi momento a mezzo

dei propri Uffici competenti senza obbligo di preavviso, come pure la Dirigenza Scolastica, che potrà, altresì segnalare prontamente al Comune di Sassuolo il mancato rispetto, da parte della concessionaria, degli impegni assunti in ordine al presente art. 4 e al precedente art. 3.

La concessionaria non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o migioria della palestra che il Comune di Sassuolo intendesse fare a propria cura e spese.

Il Comune di Sassuolo, si riserva, nel perseguimento dello spirito di collaborazione con l'associazionismo, di consultare la concessionaria, in ordine agli interventi che intende realizzare, che saranno oggetto di confronto e valutazione congiunta fra le parti.

La concessionaria non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere comunicati alla concessionaria nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima e delle associazioni ammesse all'utilizzo.

#### **ART. 5 USO DELLE PALESTRA**

La palestra oggetto della presente concessione è destinata all'attività di allenamento e agonistica, ricreativa e/o aggregativa delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio comunale, esclusivamente in orario extrascolastico (indicativamente dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 17,00 alle ore 23,00 e al sabato e/o domenica, del calendario sportivo, che di norma inizia a settembre e si conclude entro la metà di giugno), fino all'80% delle ore disponibili.

Il restante della fascia oraria pomeridiana di cui sopra deve essere concessa alle Associazioni sportive e/o gruppi sportivi amatoriali che ne facciano richiesta.

**La disponibilità oraria delle palestra come sopra illustrata, potrebbe subire piccole variazioni, in occasione di esigenze particolari della scuola (feste di Natale, assemblee dei genitori, degli studenti etc.) che saranno comunque comunicate, con il dovuto anticipo, a cura della Dirigenza Scolastica, direttamente alla concessionaria o al Comune di Sassuolo, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'Associazione titolare della concessione.**

Delle modalità per le richieste d'uso delle palestre viene data informazione annualmente dal Comune di Sassuolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, con indicazione dei termini per la ricezione delle stesse.

La supervisione e il controllo in materia di assegnazione degli spazi palestra in concessione resta in carico all'Ufficio Sport del Comune di Sassuolo, in collaborazione con la concessionaria, E' consentito l'accesso alla palestra unicamente ad atleti, allenatori e dirigenti delle Associazioni che utilizzano l'impianto (concessionaria e sub-concessionari, squadre ospiti), mentre è proibito l'accesso e la presenza di pubblico se l'impianto è privo del certificato di agibilità per manifestazioni sportive o di altro tipo rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE**

Nel caso d'uso della palestra da parte di terzi (Associazioni o Gruppi Sportivi), le tariffe approvate, aggiornate e pubblicate annualmente sul sito istituzionale dall'Amministrazione Comunale, devono essere versate direttamente alla Associazione concessionaria.

La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico delle Associazioni o gruppi ammessi all'utilizzo sarà effettuato dalla Associazione concessionaria, con l'applicazione del tariffario d'uso deliberato dal Comune di Sassuolo e in vigore al momento.

A garanzia dei crediti, la concessionaria potrà pretendere dai fruitori delle palestre, il versamento di una fidejussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può essere richiesto il pagamento anticipato.

Fatta salva la procedura di recupero del credito, da esercitare a cura dell'Associazione concessionaria, non potranno essere assegnati spazi sugli impianti ad associazioni o soggetti che risultino debitori, a seguito di sollecito, con assegnazione di congruo termine ad adempiere, di prevalente quota parte delle tariffe dovute, se non successivamente alla compiuta estinzione del debito stesso.

Tutte le tariffe determinate dal Comune di Sassuolo sono da intendersi IVA esclusa ove dovuta.

E' data facoltà alla concessionaria e alle Associazioni ammesse ad utilizzare la palestra di concordare, dandone comunicazione al Servizio Attività Sportive, forme di collaborazione alternative all'applicazione delle tariffe sopracitate, o sostitutive delle stesse, quali: scambi di impianti, eventuale compartecipazione nella realizzazione di campionati del settore giovanile, interscambi nel tesseramento di atleti, collaborazione nella manutenzione degli impianti, etc...

#### **ART. 7 - FACOLTA' DEL COMUNE DI SASSUOLO**

La concessionaria è tenuta a concedere in uso al Comune di Sassuolo, previo congruo avviso anticipato, l'impianto oggetto della concessione, compatibilmente con l'attività agonistica programmata sul medesimo; qualora ne abbia necessità per disposizione di autorità superiore o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e per servizio di interesse collettivo.

Il Comune di Sassuolo e/o la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. potranno, quindi, usufruire, annualmente, della palestra e relativi servizi, gratuitamente e con servizio di apertura/chiusura/guardiania e pulizia, per 10 giornate per iniziative varie (tornei, recuperi, spostamenti di altra attività per problemi di manutenzioni o chiusure improvvisate di altri impianti) sulla palestra oggetto della concessione.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione dell'uso dell'edificio oggetto del presente capitolato d'oneri, non rilevando a tal fine quanto previsto all'art. 5.

E' consentita, al fine di garantire la massima fruibilità dell'impianto, la sub concessione in uso della palestra alle Associazioni sportive del territorio che ne facciano richiesta, nel limite dell'orario pomeridiano consentito e non usufruito dalla concessionaria.

#### **ART. 9 - PUBBLICITA'**

La concessionaria ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno della palestra per il periodo di validità della presente concessione, esclusivamente nelle ore di utilizzo extrascolastico.

La concessionaria ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia.

Gli oneri conseguenti a quanto previsto nel presente articolo sono a carico della concessionaria.

Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Sassuolo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

E' fatto obbligo alla concessionaria di osservare le disposizioni che saranno impartite dal Comune di Sassuolo, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendessero necessarie per conservare la previa agibilità tecnico-sportiva dell'impianto in relazione alla natura e categoria delle gare e campionati da effettuarsi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto sarà soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento dell'installazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati al competente Servizio Affissioni del Comune dell'Unione Capofila del servizio.

Ogni giorno la concessionaria, al termine dell'attività propria, o dei terzi ammessi all'uso della palestra, avrà cura di ritirare e rimuovere la pubblicità esposta poiché non dovrà occupare la palestra durante l'attività scolastica.

#### **ART. 10 - REVOCA**

La concessione potrà essere revocata dal Comune di Sassuolo in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dello stesso, previa comunicazione scritta entro congruo termine, qualora gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

## **ART. 11 - DECADENZA**

La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza indennizzo, con decisione motivata, nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività da parte della concessionaria;
- b) gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti con la concessione d'uso, anche segnalati dalla Dirigenza Scolastica, dopo che, salvo il caso di recidiva, la concessionaria all'uopo diffidata dal Comune di Sassuolo non abbia ripristinato, nel termine assegnato, le condizioni previste nel contratto stesso.

Nella fattispecie di cui alla lettera b), la pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione alla concessionaria, la quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito.

## **ART. 12 - PENALI**

In caso di inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali:

- chiusura della palestra in giorni non concordati con il Comune di Sassuolo;
- mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle medesime in relazione alle richieste d'uso;
- mancato allestimento delle stesse secondo le necessità e le richieste delle Associazioni Sportive e degli utenti nel rispetto delle norme federali;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, 2° capoverso;
- mancata rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 , 4 e 5;

il Comune di Sassuolo avrà la facoltà di applicare una penale compresa tra € 500,00 e € 2.000,00. La sanzione sarà applicata previa contestazione alla concessionaria dell'inadempienza o abuso rilevato e, fissazione di un termine per provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.

Al verificarsi della terza violazione contrattuale il Comune di Sassuolo potrà recedere dal contratto con provvedimento adottato, con almeno tre mesi di preavviso, incamera, con semplice richiesta, la cauzione versata a garanzia del rispetto degli impegni contrattuali, di cui al successivo art. 13.

## **ART. 13 - CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati in conseguenza all'uso, la concessionaria, all'atto della stipula della concessione, presterà cauzione definitiva per complessivi €. 5.000,00 in uno dei seguenti modi:

- a. mediante versamento della somma di denaro presso la Tesoreria Comunale, riportando l'indicazione della causale;
- b. fideiussione bancaria;
- c. fideiussione assicurativa

Nel caso la cauzione venga presentata in una delle forme di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà contenere le seguenti condizioni: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto aggiudicatore.

Ogni qualvolta il Comune di Sassuolo si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la concessionaria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del rapporto contrattuale ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.

## **ART. 14 - CANONE ANNUO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

La concessionaria si obbliga a corrispondere al Comune di Sassuolo un canone annuo per l'uso della palestra oggetto della concessione, come determinato nel presente capitolato d'oneri, pari a € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. in misura di legge, in rate quadrimestrali con scadenza fissa a fine mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento della rata del suddetto canone il Comune di

Sassuolo si rivarrà sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 13, fatta salva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, a norma dell'art. 11.

#### **ART. 15 - RECESSO**

E' data facoltà alla concessionaria di recedere dal contratto prima della naturale scadenza con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Comune di Sassuolo con lettera raccomandata sottoscritta dal legale rappresentante ovvero a mezzo P.E.C.

#### **ART. 16 - SPESE**

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione della concessione sono a carico della concessionaria.

#### **ART. 17 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore della concessionaria saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopra citato articolo 3.

La concessionaria, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti eventualmente autorizzati da questa stazione appaltante secondo i termini di cui alla normativa vigente, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Stazione Appaltante la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dalla concessionaria senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE I

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

\_\_\_\_\_